

**Contratto Collettivo Integrativo
del personale dipendente del Comune di PINAROLO PO
per l'anno 2025**

A seguito del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sull'ipotesi di C.C.I. ai fini della certificazione sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e a seguito dell'apposita deliberazione con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato il Presidente della delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo per il personale dipendente,

il giorno 30 Settembre 2025 ha avuto luogo l'incontro tra:

La Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente Dott.ssa Fiorillo Rossella

e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL: sig: Fimiani Americo (CGIL)

e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nella persona della Sig.ra Bosoni Caterina

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato C.C.I. del personale dipendente del Comune.

PREMESSO CHE

- l'art.79 c.6 CCNL 2019-2021 prevede che la quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 (limite spesa pari al salario accessorio anno 2016) con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge o contrattuali;

- questo Ente ha richiesto l'erogazione del fondo di rotazione nel Piano di riequilibrio finanziario approvato con deliberazione di CC ai sensi dell'art. 243 bis del Tuel ed in particolare il comma 9 lettera a) che prevede:

"9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019-2021 funzioni locali e le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e risultano suddivise:

A) Risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro (art.79 c.1);

B) Risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo (art.79 c.2).

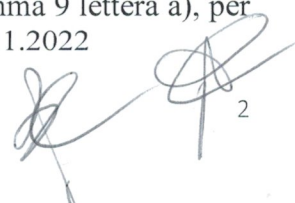
Si evidenzia che l'art.79 c.4 secondo periodo prevede che gli enti in condizione di dissesto non possono stanziare le risorse di cui al c.2 dello stesso art.79, fatto salvo le risorse previste da disposizioni di legge.

- l'art.53, comma 23, della legge n.388 del 23.12.2000 e ss.mm.ii. prevede per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la facoltà, anche al fine di operare un contenimento della spesa, di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale

- questo Ente, dall'anno 2023, al fine di operare riduzione delle spese di personale, non ha incrementato il fondo incentivante dei dipendenti ai sensi dell'art.79 c.2 del CCNL 16.11.2022 e ha attribuito al Sindaco la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale di tutte le aree dell'ente.

- dall'anno 2024 questa Amministrazione si è resa disponibile, in sede di "Confronto" come previsto dall'art 5 c.3 lett. g), ad applicare l'art.17 c.6 ultimo periodo, che prevede che *"in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate dei dipendenti attraverso gli strumenti previsti dall'art.79"*, in quanto l'applicazione di detto articolo non rientra fra i limiti imposti dal sopra citato art. 79 c.4 del CCNL 16.11.2022 in combinato disposto con l'art. 243 bis del Tuel con particolare riferimento al comma 9 lettera a). Infatti questo incremento del fondo incentivante dei dipendenti, con corrispondente riduzione del fondo delle EQ/PO, e' da ascrivere alla parte stabile del fondo in quanto, come esplicitato dall'art.67 c.1 del CCNL 27.05.2018 ancora in vigore, il fondo delle ex PO ora EQ e' stato costituito mediante la riduzione della parte stabile del fondo dei dipendenti ed e' pertanto logico che in caso di reintegro siano da reintegrare nella parte stabile.

- dall'anno 2025 si prevede di erogare i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della legge 145/2018. Anche detta somma non rientra fra i limiti imposti dal sopra citato art. 79 c.4 del CCNL 16.11.2022 in combinato disposto con l'art. 243 bis del Tuel con particolare riferimento al comma 9 lettera a), per espressa disposizione del secondo periodo dello stesso art.79 c. 4 del CCNL 16.11.2022



Richiamato il CCI giuridico triennale 2023-2025 del Comune di PINAROLO PO con particolare riferimento all'art.1 c.2 e 3 che prevedono:

- c. 2 *Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.*
- c. 3 *La sua durata è triennale salvo:*
 - a. *modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongano la revisione;*
 - b. *la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;*
 - c. *la volontà delle parti di rivederne le condizioni.*

La proposta di ripartizione delle risorse decentrate disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, espressa in termini di valori assoluti, viene predisposta annualmente dall'Amministrazione e presentata alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU in sede di delegazione trattante

Nelle more della sottoscrizione del nuovo CCNL 2022-2024 Funzioni Locali, per quanto riguarda la parte fissa si ribadisce, inoltre, che dall'anno 2024 questa Amministrazione si è resa disponibile ad applicare l'art.17 c.6 ultimo periodo, già citato nelle premesse in quanto si prevede di superare il fondo risorse decentrate dei dipendenti rispetto all'anno 2016 di **euro 4.650,30 di cui euro 1.536,86** per l'incremento della parte fissa ai sensi dell'art. 67 c.2 Lett. c) CCNL 2016-18 a seguito della RIA (Retribuzione Integrativa per Anzianità) del personale cessato anni precedenti ed **euro 3.113,44** finanziato con una corrispondente riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato che finanziavano le PO anno 2016.

Per quanto riguarda la parte variabile, come meglio evidenziato nelle premesse, a questo ente, avendo dichiarato il predisposto, è impedito incrementare il fondo con istituti variabili fatto salvo:

- l'incremento previsto dall'art. 67 c.2 Lett. c), CCNL 2016-18 di €2.723,03 per compensi incentivanti previsti dalla legge e in particolare per le indennità connesse alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della legge 145/2018;
- le risorse residue della parte stabile del fondo incentivante dei dipendenti non utilizzate nell'anno precedente ai sensi dell'art.80 c.1 ultimo periodo del CCNL 16.11.2022 (si dà atto che nell'anno 2025 il fondo dipendenti non è incrementato da risorse non utilizzate nell'anno precedente);

Dette variazioni sono riportate nel prospetto di quantificazione e ripartizione allegato al presente atto.

In merito al rispetto dei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio attualmente vigenti con particolare riferimento:

- all'art.23 c.2 del D.Lgs.75 "Madia" del 25 maggio 2017, che prevede che **"... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"** (detta norma prevedeva il tetto del fondo pari a quello del 2015 nonché la riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio),
- all'art.79 c.6 del CCNL 16.11.2022 – Fondo risorse decentrate: costituzione - che prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

Si dà atto che il Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di EQ/PO anno 2025, al fine del confronto con l'anno 2016 senza somme fuori limite, è inferiore di euro 27.628,25 del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di PO anno 2016.

Pertanto per l'anno 2025 viene rispettato il sopra citato art.79 c.6 del CCNL 16.11.2022.

Inoltre, si dà atto del rispetto:

- del c. 2 dell'art. 33 della L.58/2019, come modificato dal c. 853, art. 1 L. n. 160/2020, che all'ultimo periodo stabilisce:

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

- del Decreto 17.05.2020 Misure per la definizione delle capacita' assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni pubblicato il 27.05.2020 che premette che:

il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

a seguito delle verifiche operate,

CONVENGONO

sulla correttezza dell'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, così come riportato nel prospetto di **quantificazione del fondo allegato A**), facente parte integrante e sostanziale al presente accordo, e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.

CONCORDANO

- Sulla ripartizione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, così come riportato nel prospetto di **ripartizione del fondo allegato A**), facente parte integrante e sostanziale al presente accordo, e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.
- di prevedere n. 1 progressione orizzontale interna all'area Operatori Esperti con decorrenza 1.1.2025 sulla base dei criteri riportati nel CCI giuridico 2023-2025 dell'Ente prevedendo una spesa pari a un differenziale di €.650,00 sul fondo dei dipendenti anno 2025;

Per quanto riguarda la ripartizione del fondo incentivante anno 2025 le parti ribadiscono quanto sottoscritto nel CCI 2023-2025 sopra citato in merito ai criteri per l'utilizzazione, come riportate nell'allegato A) (parte contabile delle destinazioni delle risorse decentrate agli istituti incentivanti) che fanno riferimento alle diverse finalità del trattamento economico accessorio di cui ai CCNL vigente.

La valutazione verrà effettuata mediante le apposite schede già approvate dall'Amministrazione nel "Sistema di misurazione e valutazione delle performance".

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
Presidente delegazione trattante
Dott.ssa Fiorillo Rossella

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:
Per la R.S.U: Bosoni Caterina
Per le OO.SS. territoriali
C.G.I.L. F.P: Fimiani Americo
U.I.L. F.P. : =====
C.S.A. RAL : =====
C.I.S.L. F.P. : =====